

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**L'ASSESSORE REGIONALE DEI BENI CULTURALI , AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Direttive per la concessione dei contributi e l'individuazione degli aiuti ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 in esecuzione di quanto previsto dal P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 3.1.2, linee di intervento 1, 2, 3 e 4 e dall'obiettivo operativo 3.1.3., linea d'intervento 3 e 4

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 21 agosto 2007, n. 16 a titolo "interventi in favore del cinema e dell'audiovisivo";

Visto in particolare l'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 recante "Norme in materia di aiuti alle imprese" pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 2009;

Visto, in particolare, il comma 5 dell' articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 che prevede che l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, fissa con proprio decreto le modalità, le procedure e gli ambiti di intervento per la concessione dei contributi nonché per l'individuazione degli aiuti e la tipologia di spese ammissibili;

Visto il D.A. n. 107 del 05.11.2008 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante " Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"

Visto il regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008, che definisce l'ammissibilità delle spese anche del Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visti gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006;

Visto il regolamento CE n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento

generale di esenzione per categoria);

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 - Aiuto di Stato n. 324/2007;

Visto il Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;

Visto il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del P.O. FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza dello stesso P.O. con procedura scritta n. 2/2008 e approvato con delibera di Giunta Regionale n. 344 del 27 agosto 2009;

Viste le "Linee guida per l'attuazione del suddetto P.O." adottate con deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 266 del 29 ottobre 2008;

Visto l'obiettivo operativo 3.1.2, linee di intervento 1, 2, 3, 4 del predetto PO ;

Visto l'obiettivo operativo 3.1.3, linea di intervento 3 e 4

Decreta:

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 33, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 disciplina le modalità, le procedure, gli ambiti di intervento per la concessione dei contributi nonché l'individuazione degli aiuti e la tipologia di spese ammissibili relativamente ai progetti ricadenti nell'obiettivo operativo 3.1.2 (con esclusione della linea d'intervento 3.1.2.5.) del PO FESR 2007/2013 nonché nell'obiettivo operativo 3.1.3, linea di intervento 3 e 4.

Articolo 2

Ambiti di intervento

1. Ai fini del presente decreto sono finanziabili le azioni, localizzate nel territorio della Regione siciliana, ricadenti nelle linee di intervento 1, 2, 3 e 4 dell'obiettivo operativo 3.1.2 e nella linea d'intervento 3 e 4 dell'obiettivo operativo 3.1.3. di cui al precedente articolo 1, meglio definite nelle seguenti lettere,:

- a) **Linea di intervento 3.1.2.1:** *“Azioni di integrazione tra imprenditoria turistica e risorse culturali e azioni di sostegno alle imprese culturali, incluse quelle appartenenti al terzo settore”*; si intendono quelle azioni che sono rivolte alla valorizzazione delle risorse culturali, attraverso l'incremento di fruizione turistica nonché attraverso il sostegno alle imprese culturali, comprese quelle no-profit, per le finalità di cui sopra;
- b) **Linea di intervento 3.1.2.2:** *“Azioni di sostegno alla costituzione di reti di imprese nelle filiere produttive connesse alla tutela, al restauro, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale (quali ad esempio nell'artigianato di restauro, nell'artigianato artistico di qualità – anche destinato a merchandising museale – nei servizi per la fruizione culturale)*; si intendono quelle azioni in cui sono impegnate imprese che operano direttamente nella produzione di beni necessari alle attività di restauro e nella produzione dell'oggettistica da inserire nei circuiti del merchandising e dei servizi aggiuntivi;
- c) **Linea di intervento 3.1.2.3:** *“Azioni di sostegno e qualificazione delle filiere dell'indotto locale attivate dagli interventi sulle infrastrutture culturali”*; si intendono le attività a supporto e a sostegno delle imprese che svolgono la produzione principale;
- d) **Linea di intervento 3.1.2.4:** *“Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese nel settore culturale”*; si intendono quei progetti che realizzano tecnologie e

impianti innovativi e d'avanguardia per lo sviluppo di attività culturali a supporto delle imprese che operano nel settore culturale (musica, teatro, cinematografia, servizi culturali in generale, ecc.)

- e) **Linea di intervento 3.1.3.3.** *“Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e promozione, ecc.) che opera nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea”*: si intendono quei progetti che realizzano le attività previste dalla sopracitata legge regionale 21 agosto 2007, n. 16. L’attuazione dei detti interventi, a valere sul PO FESR Sicilia, sarà avviata dopo l’espletamento delle procedure di notifica della legge regionale 16/2007.
- f) **Linea di intervento 3.1.3.4.** *“Gestione innovativa beni e servizi integrati fruizione e valorizzazione patrimonio contemporaneo”*, si intendono quei progetti che realizzano metodologie e strumenti di gestione innovativa dei beni del patrimonio artistico e architettonico contemporaneo mediante servizi integrati per la valorizzazione.

Articolo 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto le piccole e medie imprese, così come definite dall’allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008, e i loro consorzi nonché le società miste pubblico-private nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4 del sopracitato allegato I.
2. Sono soggetti beneficiari altresì le organizzazioni no-profit, le fondazioni e gli altri soggetti indicati dai commi 5 e 9 dell’articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.. Tali soggetti possono beneficiare dei contributi soltanto nei limiti e alle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione Europea L 379 del 28 dicembre 2006.
3. Con riferimento agli aiuti per il cinema e per l’audiovisivo possono beneficiare dei contributi i soggetti individuati all’articolo 4 della sopracitata legge regionale 16/07.

Articolo 4

Modalità di attuazione dei regimi di aiuto

1. Le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale, in conto interesse e in garanzie per i prestiti e sono concessi a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Gli stessi sono concessi nel limite massimo del cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di ciascun progetto e non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti. Dette agevolazioni potranno essere concesse mediante criteri di selezione che premino il maggiore apporto di risorse proprie e/o finanze bancarie da parte del soggetto proponente.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali emana due distinti bandi, concernenti tutte le linee di intervento di cui all’articolo 1 del presente decreto, di cui uno è emanato per la sola concessione degli aiuti in *de minimis*.
3. I bandi saranno emanati annualmente e prevedono l’apertura di due finestre a cadenza semestrale per la presentazione delle istanze.
4. Il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali predispone tutti gli atti necessari a bandire ed espletare le procedure ad evidenza pubblica, provvedendo altresì a predisporre il modello di presentazione delle istanze, stabilendone i contenuti, i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle stesse, a curarne la istruttoria, a fissare i criteri di valutazione e richiedere la

documentazione necessaria ai fini della valutazione della proposta progettuale, a stilare ed approvare le graduatorie, nonché ad erogare il contributo.

La trasmissione delle richieste di finanziamento sarà effettuata mediante posta elettronica al suddetto dipartimento. Le istanze relative a progetti di minore rilevanza finanziaria, per soglie e tipologie indicate nei bandi, dovranno pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegna all'ufficio competente.. La valutazione dei progetti comporterà in ogni caso la comunicazione puntuale al soggetto richiedente delle eventuali carenze rilevate nella proposta progettuale, ai fini del loro superamento e della eventuale ripresentazione nella successiva finestra periodica.

5. Con riferimento ai soli interventi a sostegno del cinema e dell'audiovisivo le modalità di attuazione sono normate dagli articoli 5 e 6 della citata legge regionale 16/07 e dal D.A. n. 107 del 05.11.2008 e s.m.i..

Articolo 5

Procedura di concessione dei contributi

1. Le agevolazioni sono concesse nel limite delle risorse finanziarie disponibili, fino ad esaurimento dei fondi.

2. Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione i soggetti proponenti presentano un'istanza entro il termine perentorio di novanta giorni successivi alla data di pubblicazione del bando. Entro i successivi quarantacinque giorni il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali ne verifica l'ammissibilità e provvede a dare apposita comunicazione alle istanze ritenute inammissibili con l'indicazione dei motivi di esclusione. Per le istanze ritenute ammissibili si provvede a concludere l'istruttoria entro i centoventi giorni successivi alla verifica dell'ammissibilità ad eccezione delle istanze concernenti le richieste di contributi in *de minimis*, la cui istruttoria va conclusa entro i sessanta giorni successivi alla verifica dell'ammissibilità. Entro i quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria saranno stilate e approvate le graduatorie.

3. I contributi in conto capitale sono erogati a favore dell'impresa beneficiaria, in una o più quote, per un importo pari allo stato d'avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo d'anticipazione, previa presentazione d'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e alla effettuazione dei controlli previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalità, in quanto compatibili, previste dal comma 3 per il contributo in conto capitale. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è stabilita nelle disposizioni generali previste all'articolo 16 della l.r. 32/00 riguardanti le operazioni di credito agevolato. Ciascun soggetto competente determina le modalità di rimborso del finanziamento che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a 15 anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma.

5. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. Esso è determinato in conformità alle disposizioni generali previste all'articolo 16 della sopracitata legge regionale 32/2000 per il concorso regionale nei tassi di interesse. L'erogazione del contributo all'istituto bancario avviene in più quote, sulla base delle rate d'ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria. Il Dipartimento su richiesta dell'impresa beneficiaria competente può, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della classificazione dello stanziamento di bilancio, prevedere la conversione del contributo in conto

interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota d'interessi.

6. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti è concesso, secondo i criteri e le modalità che disciplinano tale forma di intervento, tramite i fondi rischi e monte fideiussioni costituiti presso i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.

7. Con riferimento ai soli interventi a sostegno del cinema e dell'audiovisivo le procedure di concessione sono normate dall'articolo 2 della citata legge regionale 16/07 e dal D.A. n. 107 del 05.11.2008 e s.m.i..

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese di cui al regolamento CE n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L214 del 9 agosto 2008 e al Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e comunque attinenti alle attività ricadenti nella linea di intervento per la quale è concesso il contributo. A tal fine il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali provvede ad individuare le stesse nel bando.

2. Non sono concesse agevolazioni per contributi in conto capitale e/o conto interessi e garanzie computate nelle forme di cui al sopracitato Regolamento CE n. 800 del 2008 in misura superiore a due milioni di euro.

3. Con riferimento ai soli interventi a sostegno del cinema e dell'audiovisivo le spese ammissibili sono individuate dall'articolo 1 della citata legge regionale 16/07 e dal D.A. n. 107 del 05.11.2008 e s.m.i. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, il sostegno nel settore potrà essere attuato esclusivamente nei limiti stabiliti per gli aiuti de minimis di cui al DPCM 3 giugno 2009.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e reso disponibile sul sito internet dell'Assessorato, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali/.

Palermo, 23 dicembre 2009

L'ASSESSORE AI BENI CULTURALI
On.le Nicola Leanza

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Vincenzo Emanuele